

120 giorni nel 1958, e 18 giorni nei mesi di gennaio e febbraio 1959.

Il predetto, che è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10 dell'accordo 6 ottobre 1951 - in base al quale il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo - verrebbe a fruire in relazione allo stipendio raggiunto di lire 183.566 mensili lorde per 16 mensilità, di una rendita vitalizia di lire 122.377 mensili lorde per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione annua.

Per quanto riguarda la richiesta del riscatto parziale della rendita, si fa rilevare che il Consiglio di amministrazione, nella adunanza del 10.4.1958, accolse analoga domanda presentata dalla dipendente sig. na Sciatoli Costanza, affermando peraltro in via generale il principio di non dar corso ad altre istanze del genere.

Recentemente il Consiglio di amministrazione ha accolto la domanda di anticipato collocamento in quiescenza di un